



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2023 n.178

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 37 della Legge 3 aprile 2014 n.48 e l'articolo 3, comma 9 della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 17 novembre 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

AGGIORNAMENTO INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Allo scopo di favorire l'efficientamento energetico degli edifici, il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 37 della Legge 3 aprile 2014 n.48 e all'articolo 3, comma 9 della Legge 15 settembre 2023 n.132, *detta disposizioni per aggiornare ed introdurre incentivi di carattere edilizio e di carattere economico nonché per definire e aggiornare le procedure per l'ottenimento degli stessi.*

Art. 2 *(Disposizioni relative ad opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili in condomini)*

1. L'articolo 9 della Legge 25 ottobre 2022 n.148 è così sostituito:

“1. Ai fini del presente articolo, i termini ed espressioni indicati ai commi successivi assumono i significati di seguito indicati:

- a) condominio: la coesistenza della proprietà superficiaria esclusiva, spettante a ciascun condomino sul proprio piano o porzione di piano, con la comunione forzata su alcune parti dell'edificio non suscettibili di divisione;
- b) condomino: il titolare della proprietà superficiaria esclusiva di un piano o porzione di piano del condominio;
- c) opere ed interventi per la produzione di energie rinnovabili: le opere e gli interventi tesi all'installazione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici e pompe di calore incluse le

- opere e gli interventi edili funzionali alla realizzazione degli stessi;
- d) maggioranza per millesimi: maggioranza calcolata sul valore dell'edificio, ossia sui millesimi di proprietà come indicati nella tabella millesimale del condominio e pari ad almeno la metà del valore, ossia almeno 500/1000;
 - e) maggioranza per teste: maggioranza calcolata sul numero dei partecipanti all'assemblea.
 - f) innovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili: strutture edificabili sul sito;
 - g) diritto di superficie per innovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili: contratto di diritto privato mediante atto notarile, trascritto nei pubblici registri immobiliari, che dà diritto a realizzare un'opera.
2. I condomini, in forza di deliberazione assembleare approvata con un numero di voti che rappresenta la doppia maggioranza «per teste» e «per millesimi», possono disporre:
- a) innovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili, comprese opere ed installazioni accessorie necessarie al funzionamento delle stesse, sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune, sulla base della normativa vigente in materia;
 - b) innovazioni aventi ad oggetto le opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili, comprese opere ed installazioni accessorie necessarie al funzionamento delle stesse, ad esclusivo vantaggio di singole unità immobiliari sul lastrico solare o su altra idonea superficie comune, sulla base della normativa vigente in materia.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a) alle spese per la realizzazione dell'innovazione possono partecipare tutti i condomini. L'energia prodotta dall'impianto è utilizzata, pro quota, dalle singole unità immobiliari dei condomini che hanno partecipato economicamente, in proporzione ai relativi millesimi di proprietà, alla realizzazione dell'impianto stesso. L'impianto è realizzato considerando l'energia potenzialmente necessaria all'intero condominio.
4. I condomini che non intendono trarre vantaggio dalle opere o dagli interventi di cui al comma 2, lettera a) sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. Gli stessi, i loro eredi o aventi causa possono, tuttavia, in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) le superfici comuni individuate per la realizzazione delle opere e gli interventi per la produzione di energie rinnovabili dovranno essere suddivise e specificatamente assegnate a ciascun condomino, in proporzione ai relativi millesimi di proprietà. Tale ripartizione dovrà riservare gli spazi proporzionali ai relativi millesimi anche ai condomini che non intendono realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 2, lettera b). Nel caso specifico di impianti termici solari ovvero fotovoltaici, salvo accordi specifici tra tutti i condomini la ripartizione dovrà garantire un coefficiente di resa equivalente, debitamente certificato da tecnico abilitato.
6. Le spese per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettera b) sono sostenute unicamente dai condomini che intendono installare impianti ad esclusivo vantaggio della propria unità immobiliare. I condomini che non si sono avvalsi inizialmente della facoltà di cui al comma 2, lettera b) possono procedere con l'installazione dell'impianto in tempi successivi. I condomini che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2, lettera b) possono cedere il diritto di superficie della propria superficie assegnata per gli interventi funzionali alla realizzazione delle innovazioni stesse, a soggetti terzi diversi da coloro in partita catastale, tramite atto notarile di diritto di superficie.
7. Le istanze per l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono presentate dai condomini che rappresentano la maggioranza per millesimi o da soggetti delegati sulla base della deliberazione assembleare di cui al comma 2, oppure di altra successiva deliberazione adottata con le medesime maggioranze.”

Art. 3

(Integrazione del regime dello scambio sul posto con il regime speciale di scambio sul posto)

1. Allo scopo di adeguare le potenze degli impianti fotovoltaici già connessi alla rete elettrica pubblica di unità immobiliari ricadenti nell'installazione obbligatoria prevista dalla Legge n.48/2014 e successive modifiche e di unità immobiliari alimentate da impianto fotovoltaico installato volontariamente, la medesima unità immobiliare già beneficiante del regime di scambio sul posto può attivare anche il regime speciale di scambio sul posto grazie ad un unico ulteriore impianto fotovoltaico.
2. Con regolamento dell'AASS sono definite disposizioni tecniche attuative del presente articolo.

Art. 4

(Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti)

1. Agli interventi volti alla riqualificazione energetica è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:
 - a) 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per il conseguimento di almeno due classi energetiche a partire dalla classe C o B di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
 - b) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 70.000,00 (settantamila/00) per il conseguimento di almeno tre classi energetiche a partire dalla classe F o E o D di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
 - c) 90% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 (centomila/00) per il conseguimento almeno della classe C partendo da un edificio di classe G di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
 - d) 95% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 (centomila/00) in caso di intervento mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'unità edilizia con conseguimento della classe A+ di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
 - e) 90% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per la diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.48/2014.
2. Ai fini dell'ottenimento delle detrazioni previste dal presente articolo, le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n.48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi. Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi di cui al presente articolo dovranno essere munite di titolo edilizio e allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell'allibramento catastale nonché provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, sono previsti per i soli locali riscaldati ante operam per gli interventi di seguito descritti:
 - a) fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio, anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo, di abbattimento dei ponti termici;
 - b) sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti;

- c) adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
 - d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
 - e) impianto fotovoltaico che non beneficia di altre forme di incentivazione; tale impianto rientra esclusivamente se si consegue il raggiungimento della classe A o A+.
4. Gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 3, potranno essere modificati o integrati con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 su proposta dell'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia.
5. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti oggetto di incentivazione sono quelli di cui all'Allegato 2 della Legge n.48/2014 e successive modifiche.
6. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal Decreto Delegato 24 maggio 2017 n. 51 e successive modifiche ad esclusione del caso di unità immobiliari già beneficianti dell'incentivo per mezzo della detrazione d'imposta a seguito di interventi previsti dall'articolo 18 del Decreto Delegato n. 51/2017 e successive modifiche che potranno completare l'efficientamento energetico con il conseguimento della classe A o A+.

Art. 5

(Procedura per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta per la riqualificazione degli edifici esistenti – Ecobonus)

1. I soggetti abilitati alla richiesta di detrazione d'imposta di cui all'articolo 4, sono persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento o titolari di contratto di locazione finanziaria o soci di cooperative di abitazione.
2. I soggetti di cui al comma 1, subordinatamente alla presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione alla Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia (di seguito UPTE), consegnano all'U.P.A.V., prima dell'inizio dei lavori, "richiesta per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta per la riqualificazione degli edifici". Tale istanza contiene la documentazione, sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.48/2014, di seguito indicata:
- a) Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) comprensivo di relazione tecnica di calcolo dell'unità immobiliare ante operam;
 - b) documentazione fotografica ante-operam;
 - c) relazione tecnica degli interventi previsti di cui all'allegato 3 della Legge 48/2014 e relazione di calcolo;
 - d) computo metrico redatto sulla base del prezziario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici, attestante la spesa prevista per le opere da realizzare; su tale preventivo di spesa è determinato l'importo oggetto di detrazione.
3. Gli interventi incentivabili sono soggetti, in corso d'opera, a controlli in cantiere da parte dell'U.P.A.V. volti a verificare l'effettiva realizzazione e la rispondenza degli interventi effettuati rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica.
4. Il progettista ed il direttore dei lavori sono obbligati ad inviare all'U.P.A.V. comunicazione dell'inizio dell'esecuzione degli interventi per i quali la conformità di esecuzione non sia più verificabile a lavori ultimati, a pena di decadenza della procedura.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, i soggetti di cui al comma 1 consegnano all'U.P.A.V., ad ultimazione degli interventi, richiesta incentivo allegando Attestato di Prestazione Energetica (APE), fatture, documentazione ulteriore attestante le spese sostenute nonché documentazione tecnica a supporto.
6. L'U.P.A.V. verificata la documentazione di cui al comma precedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna

comunicazione all'interessato e all'Ufficio Tributario.

7. In relazione ad ogni bilancio di esercizio l'U.P.A.V. accoglie le richieste fino al raggiungimento di euro 1.000.000,00 (unmilione/00). L'importo complessivo è calcolato sulla base del cumulo delle spese previste ai sensi del comma 2, lettera d).

8. Nell'ambito delle opere incentivabili di cui all'articolo 3, comma 3, l'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia con apposita deliberazione, ha facoltà di modificare i parametri descrittivi ai fini dell'adeguamento degli stessi alle nuove tecnologie.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 18 del Decreto Delegato n. 51/2017 e successive modifiche)

1. L'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 18

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta)

1. Agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento, è riconosciuta una detrazione d'imposta per una percentuale pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00), da suddividere in massimo quindici anni con un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per periodo d'imposta.

2. Gli interventi incentivabili ai sensi del comma 1 sono i seguenti:

- a) sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
- b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
- c) sostituzione di generatore termico con generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua o con caldaia ibrida;
- d) installazione e sostituzione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- e) installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- f) sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);
- g) installazione e sostituzione di pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;
- h) installazione di nuovi impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione o ampliamento di impianto fotovoltaico che non beneficia di conto energia e passività deducibili.

3. Ai fini di ridurre i consumi di gas naturale e di energia elettrica per interventi di cui al comma 2 lettere c), e) ed h) realizzati nella medesima unità immobiliare, provvista di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento, purché al momento della presentazione della domanda siano stati realizzati almeno due tra quelli summenzionati, è riconosciuta una detrazione di imposta per una percentuale pari all'80% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00), da suddividere in massimo quindici anni con un massimo di 2.000,00 (duemila/00) per periodo di imposta.

4. I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi incentivabili ai sensi dei commi 2 e 8 sono indicati nell'Allegato “B” del Decreto Delegato n. 51/2017 e successive modifiche.

5. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è richiesto il deposito della

pratica energetica di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014.

6. Soggetti abilitati alla richiesta di detrazione di cui al presente articolo sono:

- a) persone fisiche, persone fisiche operatori economici e persone giuridiche proprietarie, usufruttuarie, o titolari di diritto di superficie sul bene immobile, vincolato per almeno quindici anni, oggetto d'intervento da incentivare;
- b) soci di cooperative di abitazione ed i conduttori di contratti di locazione finanziaria qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile oggetto di intervento da incentivare.

7. Ai fini dell'ottenimento del beneficio di detrazione d'imposta per l'intervento previsto al comma 2, lettera h), è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le disposizioni vigenti nazionali o della comunità europea o dei paesi comunitari e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato. Possono, altresì, beneficiare di detrazione d'imposta gli impianti che usufruiscono del regime di scambio sul posto previsto dagli articoli 22 e 23 della Legge n.48/2014 e successive modifiche o del regime speciale di scambio sul posto di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 e successive modifiche. Il beneficio di detrazione d'imposta non è previsto per l'installazione degli impianti su proprietà pubbliche.

8. Le detrazioni di cui al comma 1, si applicano altresì agli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e per le quali sia stata comunicata all'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Edilizia l'ultimazione dei lavori prevista agli articoli 67 e 70 della Legge 14 dicembre 2017 n. 140, limitatamente agli interventi incentivabili di seguito indicati:

- a) installazione di serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
- b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
- c) installazione di impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione;
- d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici.

9. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 8, l'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Edilizia rilascia certificato di stato rustico.

10. Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione ai sensi del Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5 e successive modifiche a seguito degli interventi di cui al comma 2, la detrazione si applica sulle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) decurtata dell'importo precedentemente autorizzato.

11. Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione ai sensi del Decreto Delegato n. 5/2015 e successive modifiche, a seguito di uno tra gli interventi previsti al comma 3, l'ulteriore intervento effettuato tra quelli previsti al medesimo comma, beneficia di una detrazione applicata sulle spese sostenute fino ad un importo massimo detraibile di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) da suddividere in massimo quindici anni con un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per periodo di imposta. La suddetta detrazione di imposta si applica alla spesa effettiva sostenuta decurtata dell'importo precedentemente autorizzato.

12. Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione ai sensi del Decreto Delegato n.5/2015 e successive modifiche a seguito di uno o più interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), f) e g), ed al momento della presentazione della domanda siano stati effettuati almeno due degli interventi previsti al comma 3, la detrazione si applica sulle spese sostenute fino ad un importo massimo detraibile di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) da suddividere in massimo quindici anni con un massimo di euro 2.000,00

(duemila/00) per periodo di imposta. La suddetta detrazione di imposta si applica alla spesa effettiva sostenuta decurtata dell'importo precedentemente autorizzato.

13. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

14. La detrazione può essere ceduta ai parenti di primo grado e coniugi, purché conviventi. Qualora la cessione sia contestuale alla richiesta di incentivo, la comunicazione relativa alla cessione è depositata presso l'U.P.A.V. che la trasmette all'Ufficio Tributario. Qualora la cessione sia successiva all'autorizzazione di incentivo, la comunicazione di cui al precedente periodo è depositata presso l'Ufficio Tributario.”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 19 del Decreto Delegato n.51/2017)

1. L'articolo 19, comma 5 *bis* del Decreto Delegato n.51/2017 è così modificato:

“5 *bis*. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 18, comma 8 l'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Edilizia rilascia certificato di stato rustico. Il numero delle quote annuali autorizzato dal Servizio Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture non può subire variazioni.”.

Art. 8

(Modifica all'Allegato A del Decreto Delegato n.51/2017)

1. L'Allegato A, punto 2 del Decreto Delegato n.51/2017 è così modificato:

“2. INCENTIVI RICONOSCIBILI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO MATURATO:

A. Incentivi di carattere economico

- 1) Da 40 a 60 punti: sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- 2) Oltre 60 punti: sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa. Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile in applicazione degli incentivi di carattere edilizio sotto indicati;
- 3) Oltre i 60 punti: nel caso in cui ci si avvalga dell'incentivo di carattere edilizio di cui alla lettera B, numero 3) è prevista l'esenzione degli oneri di concessione fino a mq. 80. E' previsto uno sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa, per la metratura sino a mq 120.

B. Incentivi di carattere edilizio

Oltre i 60 punti è, altresì, previsto, un incentivo di carattere edilizio che prevede:

- 1) lo scomputo, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, dello spessore della muratura. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm; qualora lo spessore della muratura sia superiore a 70 cm, tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e delle distanze dell'edificio;
- 2) lo scomputo dello spessore dei solai, ai fini del calcolo del volume e dell'altezza massima

- dell'edificio. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm; qualora lo spessore del solaio sia superiore a 70 cm, tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione del volume e dell'altezza dell'edificio;
- 3) la facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia di 1,80 metri rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile secondo la seguente formula:
"0,30*S.U. oggetto d'intervento*punteggio raggiunto / 100" con limite massimo di 120 mq. Gli incentivi di cui alla lettera A., punto 2) sono cumulabili con gli incentivi di cui alla lettera B., punto 2).".

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto delegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
2. Le disposizioni contenute all'articolo 34, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 relative all'Ecobonus, così come prorogate dall'articolo 4, comma 9 della Legge 23 dicembre 2022 n. 171 si applicano alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2023 nonché alle relative spese, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 46 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 23 dicembre 2020 n.223. L'incentivo si applica alle spese sostenute dalla data di inizio lavori, purché successiva alla data di entrata in vigore della Legge n. 223/2020 fino alla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.
3. L'articolo 3 del presente decreto delegato si applica dal 1° gennaio 2025, data entro la quale è adottato il relativo regolamento AASS.
4. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Nicola Berti

